



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 11/06/2025

OGGETTO:	Ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL per l'evento musicale "ADRIATIC SOUND FESTIVAL", che si svolgerà a Fano nelle giornate del 13 e 14 giugno 2025 presso l'Aeroporto di Fano
----------	---

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di venerdì 13 giugno 2025 e sabato 14 giugno 2025 si svolgerà presso l'Aeroporto di Fano l'evento musicale denominato "Adriatic Sound Festival", che prevede la partecipazione di un elevato numero di spettatori;

Considerato che l'evento, stante la natura dello stesso ed il verosimile notevole afflusso di persone, potrebbe comportare un considerevole consumo di bevande;

Visto il verbale della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 26 maggio 2025, nel quale, tra le prescrizioni adottate, è stata espressamente prevista l'emanazione di: " *Ordinanza Sindacale per il divieto di vendita di superalcolici e di bevande in contenitori di vetro e in lattina nell'area interessata dalla manifestazione*";

Visto altresì il verbale della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 10 giugno 2025;

Considerato che l'evento richiamerà, come sopra accennato, una notevole affluenza di persone che non sarà limitata all'area dell'evento ma distribuita anche nel resto della città, in quanto il programma prevede anche eventi collaterali in vari locali del territorio comunale e il servizio navetta prevede punti di ritrovo situati fuori dall'area della manifestazione;

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa idonea ad evitare che la manifestazione possa costituire un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto, pertanto, di prevedere misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché prevenire ogni possibile risvolto negativo, bilanciando, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, la legittima libertà di iniziativa economica, la libertà di circolazione delle persone con il superiore interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla salute della collettività;

Considerato in tal senso che:

- la presenza di contenitori in vetro e la presenza di lattine, può costituire pericolo per la pubblica incolumità in caso di uso improprio o abbandono incontrollato degli stessi;

-l'acquisto incontrollato di bevande alcoliche o eccitanti da parte del pubblico, può contribuire a comportamenti incompatibili con il regolare svolgimento della manifestazione e favorire fenomeni di alterazione psico-fisica;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

-vietare la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e/o bicchieri di vetro nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali e per gli esercenti di commercio su aree pubbliche, di tutta la città, dalle ore 8.00 del giorno venerdì 13 giugno 2025 alle ore 8.00 di domenica 15 giugno 2025;

- vietare l'introduzione nell'area della manifestazione di bevande contenute in vetro, lattine chiuse, bottiglie di plastica tappate, borracce o thermos o contenitori similari;

-vietare,nell'area della manifestazione,la somministrazione e la vendita da asporto di superalcolici , nonché di bevande in contenitori non consentiti (*bottiglie/contenitori e/o bicchieri di vetro*) da parte di tutti gli esercizi, anche mobili, situati all'interno dell'area della manifestazione (secondo la planimetria allegata);

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Visti:

-Il decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge il 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

-L'art.54, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

-L'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

-in particolare, gli artt.13 e ss della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Fano;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

1) il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e/o bicchieri di vetro nei pubblici esercizi, esercizi commerciali e per gli esercenti di commercio su aree pubbliche, di tutta la città,oltre che nell'area della manifestazione (planimetria allegata),dalle ore 8.00 del giorno venerdì 13 giugno 2025 alle ore 8.00 di domenica 15 giugno 2025;

2) il divieto di introduzione, nell'area interessata dalla manifestazione per tutta la sua durata, di bevande:

- in contenitori di vetro

- in lattine chiuse
- bottiglie di plastica con tappo
- borracce, thermos o contenitori similari;

3) il divieto di somministrazione e vendita da asporto di superalcolici, nell'area della manifestazione da parte di tutti gli esercizi, anche mobili, situati all'interno dell'area stessa (planimetria allegata);

SANZIONI

- Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
- All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca delle cose utilizzate ai fini della commissione dell'illecito.
- All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..
- Restano salvi i divieti e gli obblighi previsti dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano.

INFORMA

- Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della stessa;
- è ammesso il ricorso giudiziale avanti al Tar Marche ai sensi del D.lgs n.104/2010 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR n.1199/1971;

DISPONE

La trasmissione del presente atto a:

- Corpo di Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
- alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Guardia di Finanza di Fano, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Carabinieri di Fano, al Dirigente del Commissariato P.S. di Fano.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Fano.
Fano, lì 11/06/2025

IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005